



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



Gara d'appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. CUP H31H03000160001. CIG 7468385245.

Risposte ai quesiti.

Quesito n. 1

All'interno del disciplinare, il punto 5.4 di pagina 6, riporta quanto segue:

"Le prestazioni relative all'esecuzione del servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, potranno essere eseguite esclusivamente da imprese in possesso dei seguenti requisiti:

5.4.1. fatturato globale, per servizi identici e/o attinenti espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per come risulta dai bilanci, per un importo pari ad almeno una volta l'importo a base d'asta del servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, vale a dire pari a € 335.169,00;

5.4.2. presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista con iscrizione nell'elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, di cui alla legge 447/1995, ai sensi del D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42"

Si chiede pertanto se, le suddette prestazioni, debbano essere espletate da un'impresa in possesso di categoria OG12 "opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" o altra specifica categoria lavori, oppure, possa essere svolto anche da una società d'ingegneria che realizza studi e progetti multidisciplinari nel campo della sostenibilità ambientale. Inoltre, si chiede se tale impresa, indicata per lo svolgimento del servizio di Monitoraggio Ambientale, possa essere qualificata per la procedura in corso come mandante di un costituendo RTI di tipo verticale, con una percentuale di partecipazione pari all'importo previsto per il servizio pari a 53.293,00 € indicato a pagina 2 del disciplinare.

Risposta quesito n. 1

Per svolgere le prestazioni relative al servizio di Monitoraggio Ambientale *ante operam* e in corso d'opera non sono richieste specifiche categorie di lavori.

I requisiti che devono possedere le imprese per svolgere il suddetto servizio di Monitoraggio Ambientale sono espressamente previsti dal punto 5.4 del disciplinare di gara.

Quesito n. 2

Si chiede cortesemente conferma che il requisito sopra citato possa essere soddisfatto da uno studio di progettazione qualificato per la procedura in corso come mandante di un costituendo RTI di tipo verticale, con una percentuale di partecipazione pari all'importo di progettazione indicato a pagina 2 del disciplinare (432.219,20 €).

Risposta quesito n. 2

Si rinvia al contenuto della risposta al quesito n. 1.



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



Quesito n. 3

Con la presente si chiede se è giusta l'interpretazione della scrivente secondo la quale, l'operatore economico sprovvisto dei requisiti di progettazione può "indicare" un progettista, così come previsto al paragrafo 5.5.4 del disciplinare di gara e non deve necessariamente "Associarlo come mandante" o avvalersene (Ausiliario).

Risposta quesito n. 3

L'interpretazione fornita dall'Impresa non è corretta. Il caso di specie è disciplinato al punto 2.4 del disciplinare di gara.

Quesito n. 4

In relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ed in particolare a quanto riportato al punto 5.4 del disciplinare:

"Le prestazioni relative all'esecuzione del servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, potranno essere eseguite esclusivamente da imprese in possesso dei seguenti requisiti:

5.4.1. fatturato globale, per servizi identici e/o attinenti espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per come risulta dai bilanci, per un importo pari ad almeno una volta l'importo a base d'asta del servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera vale a dire pari a € 335.169,00"

si chiede di confermare l'interpretazione secondo la quale, la dimostrazione del requisito 5.4.1 sia da effettuare in una fase successiva a quella di gara, in cui verrà individuato il soggetto, in possesso dei requisiti richiesti, che eseguirà il servizio di monitoraggio.

Risposta quesito n. 4

L'interpretazione fornita dall'Impresa non è corretta. La dimostrazione dei requisiti di cui al punto 5.4 del disciplinare di gara del soggetto che eseguirà il servizio di Monitoraggio Ambientale *ante operam* e in corso d'opera sarà effettuata in fase di gara. A tal riguardo, si richiama l'attenzione sul punto 16.1.3 del disciplinare di gara.

Si richiama l'attenzione, altresì, sul punto 7 del disciplinare di gara relativamente all'obbligo di sopralluogo da parte del Concorrente (impresa singola o raggruppamento, consorzio, rete d'impresе o GEIE) che intende partecipare alla gara.

Quesito n. 5

Visto l'art. 5.4. del Disciplinare di gara che si riporta di seguito:

5.4. Le prestazioni relative all'esecuzione del servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, potranno essere eseguite esclusivamente da imprese in possesso dei seguenti requisiti:

5.4.1. fatturato globale, per servizi identici e/o attinenti espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per come risulta dai bilanci, per un importo pari ad almeno una volta l'importo a base d'asta del servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, vale a dire pari a € 335.169,00;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



5.4.2. presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista con iscrizione nell'elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, di cui alla legge 447/1995, ai sensi del D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42.

Si chiede se

1. il servizio di monitoraggio ambientale possa essere svolto da uno o più progettisti mandanti del Raggruppamento temporaneo e costituendi Subraggruppamento di progettazione, in possesso dei requisiti di fatturato richiesti;
2. in caso affermativo, come gli stessi devono essere configurati all'interno della compagine stessa? E quindi, nello specifico, devono essere indicati ulteriormente quali mandanti? In tal caso, si dovrebbero produrre due PASSOE separati e duplice documentazione amministrativa;
3. non essendo ancora istituito l'Albo Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, se sia sufficiente che lo stesso sia iscritto al competente Albo Regionale?
4. il tecnico di cui sopra deve essere interno all'O.E. esecutore dei monitoraggi ambientali o può essere uno dei tecnici facenti parte del Subraggruppamento di progettisti?

Risposta quesito n. 5

1. Il servizio di Monitoraggio Ambientale, consistente nell'insieme delle misure effettuate, periodicamente e/o in maniera continua, attraverso rilevazioni nel tempo (*ante operam* e in corso d'opera) di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le sorgenti di contaminazione/inquinamento e/o le componenti ambientali impattate dalla realizzazione dell'opera, potrà essere eseguito esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 5 del disciplinare di gara, evidenziando che il fatturato globale richiesto al punto 5.4.1 del disciplinare per l'esecuzione del servizio di Monitoraggio Ambientale *ante operam* e in corso d'opera si riferisce a servizi identici e/o attinenti allo stesso.
2. Si rinvia al contenuto della risposta al quesito n. 5 punto 1.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs. 42/17, nelle more dell'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, i soggetti che hanno ottenuto la qualifica di tecnico competente in acustica da parte della Regione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998 e che, ai sensi dell'art. 21 comma 5 D.lgs. 42/17, hanno presentato alla Regione istanza di inserimento nel suddetto elenco, continuano ad esercitare l'attività secondo la vigente disciplina.
4. L'operatore economico esecutore del servizio di Monitoraggio Ambientale *ante operam* e in corso d'opera dovrà possedere all'interno del proprio gruppo di lavoro un Tecnico Competente in Acustica.

Quesito n. 6

Si chiede se con riferimento alla costituzione di un subraggruppamento di professionisti, lo stesso debba essere disciplinato per come agli artt. 5.6 e 5.7 del Disciplinare di gara, in considerazione del fatto che gli stessi fanno espresso riferimento all'art. 45, comma 2 lettere d), e) e g), e, cioè, a tipologie di raggruppamento temporaneo di imprese.



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



Risposta quesito n. 6

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai punti 5.5.1, 5.5.2 e 5.5.4 del disciplinare di gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, mentre i requisiti di cui al punto 5.5.3 del disciplinare di gara non sono frazionabili e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Quesito n. 7

Si chiede esplicitazione del calcolo di determinazione del corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi di progettazione.

Risposta quesito n. 7

Al fine di determinare l'importo del corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione del servizio di progettazione si è fatto riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Nella tabella seguente si riporta il procedimento adottato per il calcolo del corrispettivo.

ID. Opere	Costi Categorie [€]	Parametri Base [%]	Gradi di Complessità	Parametri prestazionali	Corrispettivi [€]
E.02	1.178.362,75	6,7281072500	0,95	0,3500	28.997,21
E.17	182.806,10	10,8560407300	0,65	0,3500	4.966,34
S.03	882.440,24	7,1852931100	0,95	0,4050	26.834,97
S.04	1.276.476,71	6,6107285700	0,90	0,4050	33.833,93
IA.01	5.616.111,36	4,9962995800	0,75	0,3600	83.337,53
IA.02	62.455,74	15,0717729000	0,85	0,3600	3.168,48
IA.04	3.015.724,40	5,5600198900	1,30	0,3600	86.319,03
V.03	16.611.626,72	4,2937046400	0,75	0,2800	164.761,71

Quesito n. 8

In merito alla presentazione dell'offerta tecnica si chiede di indicare quale delle seguenti ipotesi è quella corretta:

- le strutture tecnico-organizzative per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale, indicate negli artt. 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, devono essere presentate solo ed esclusivamente all'interno delle schede A4 o A3 indicate nei rispettivi articoli, senza avere alcun richiamo all'interno della relazione tecnico-metodologica di cui all'art. 16.2;
- all'interno della relazione tecnico-metodologica di cui all'art. 16.2 devono essere descritti e implementati i criteri A.1 e A.2 del disciplinare, costituendo la documentazione di cui agli artt. 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 degli allegati alla stessa relazione;
- per il criterio A.1 occorre presentare un documento di cui le schede A4 o A3 indicate negli artt. 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 costituiscono degli allegati, e per il criterio A.2 occorre presentare la



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



relazione tecnico-metodologica indicata nell'art. 16.2. In questo caso, si chiede di indicare come debba essere presentato dal punto di vista editoriale il documento relativo al criterio A.1.

Risposta quesito n. 8

Le strutture tecnico-organizzative per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale, indicate negli artt. 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, devono essere presentate solo ed esclusivamente all'interno delle schede A4 o A3 indicate nei rispettivi articoli, senza avere alcun richiamo all'interno della relazione tecnico-metodologica di cui all'art. 16.2.

La valutazione del profilo tecnico-organizzativo del Concorrente di cui al criterio A.1 sarà effettuata in base alle schede A4 o A3 indicate negli artt. 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 del disciplinare di gara, senza necessità di una ulteriore relazione. La forma editoriale delle schede è libera e può essere espressa sotto forma di documentazione descrittiva, grafica e/o fotografica nei limiti fissati dai suddetti artt. 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3. In riferimento alle schede relative al gruppo di progettazione di cui all'art. 16.1.1 si chiarisce che, come descritto nel medesimo articolo, ogni curriculum prodotto dovrà essere coerente con la/le figura/e professionale/i indicata/e all'art. 5.5.4 del disciplinare di gara.

La valutazione della proposta di revisione del progetto esecutivo di cui al criterio A.2 sarà effettuata in base alla relazione tecnico-metodologica indicata nell'art. 16.2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 9

In merito alla procedura di gara in oggetto lo scrivente chiede di chiarire le modalità con cui dovrà essere illustrato quanto relativo ai punti 16.1.1 — 16.1.2 — 16.1.3 del disciplinare di gara. Nel disciplinare vengono esclusivamente dati dei limiti in merito ai CV da allegare, ma non in merito alle modalità di illustrazione delle strutture tecnico-organizzative.

Si chiede quindi:

- 1) Deve essere prodotta un'unica relazione per il punto 16.1 o tre differenti relazioni per i punti 16.1.1 — 16.1.2 — 16.1.3 con relativi allegati?
- 2) Tale relazione/i hanno un limite di pagine o di formato?

Risposta quesito n. 9

Si rinvia al contenuto della risposta al quesito n. 8.

Quesito n. 10

Premesso che l'art. 105, comma 2, del Codice prevede che: *"...l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture..."*

Si chiede la cat. "OG10" possa essere subappaltata al 100% (pertanto senza ricorrere ad un R.T.I. se non posseduta), fermo restando che con eventuali ulteriori subappalti la quota del 30% sull'importo complessivo del contratto di lavori verrebbe rispettata.

Risposta quesito n. 10

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente sul possesso dei requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti, fermo restando l'applicazione del limite del 30% di cui all'art. 105 del Codice.



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



Quesito n. 11

Al fine di soddisfare il possesso dei requisiti per l'espletamento del servizio di monitoraggio ambientale *ante operam* e in corso d'opera, richiesti al punto 5.4.1 e 5.4.2, pag. 6 del disciplinare, chiede se possa avvalersi di un soggetto in possesso dei citati requisiti, a norma dell'art. 89 co. 1 del Codice.

Risposta quesito n. 11

Si rimanda a quanto espressamente disciplinato al punto 5.8 del disciplinare di gara.

Quesito n. 12

Chiede se le attività relative alla Bonifica da Ordigni Bellici possano essere subappaltate per il loro intero ammontare ad imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 maggio 2015, n. 82 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa.

Risposta quesito n. 12

Secondo quanto previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora l'Appaltatore non intenda eseguire le attività di cui al suddetto articolo direttamente ovvero non sia in grado di eseguirle in quanto non in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 maggio 2015 n.82, dovrà affidare le stesse a Ditta specializzata nell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi, semplicemente attestando, così come previsto al punto 15.13 del disciplinare di gara, *"che le prestazioni relative alla Bonifica da Ordigni Bellici saranno eseguite da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 maggio 2015, n.82 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa"*.

L'esecuzione della Bonifica da ordigni bellici, secondo quanto previsto agli artt. 12 e 28 punto 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, si intende compresa nell'importo del contratto d'appalto e quindi a totale carico dell'Appaltatore.

Quesito n. 13

Qualora la risposta al precedente punto sia affermativa, chiede di specificare se occorra indicare la terna dei futuri subappaltatori per le attività di Bonifica da Ordigni Bellici.

Risposta quesito n. 13

Si rinvia al contenuto della risposta al quesito n. 12.

Quesito n. 14

Nel caso in cui il concorrente si avvalga, a norma dell'art. 89 co. 1 del Codice, di soggetti per l'espletamento della revisione del progetto esecutivo e del monitoraggio ambientale *ante operam* e in corso d'opera, chiede di specificare se l'offerta tecnica dovrà essere firmata anche dai soggetti ausiliari incaricati per l'espletamento delle citate attività.

Risposta quesito n. 14

Secondo quanto previsto al punto 16.3 del disciplinare di gara, tutta la documentazione inserita all'interno della busta "B - Offerta Tecnica" dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



un notaio. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al punto 15.1 del disciplinare di gara.

Quesito n. 15

In riferimento al punto 16.1.1 del disciplinare, chiede se la documentazione per la valutazione del profilo relativo alla struttura tecnica organizzativa debba essere:

- a. costituita da 10 schede A4 oppure da 5 schede A3 di un numero massimo di tre progetti ritenuti significativi delle proprie capacità professionali e dai CV dei tecnici che faranno parte della struttura secondo le indicazioni minime di cui al punto 5.5.4 del disciplinare (7 figure professionali);
oppure
- b. costituita dai CV dei tecnici che faranno parte della struttura e tali CV debbano essere costituiti da 10 schede A4 oppure da 5 schede A3 di un numero massimo di tre progetti ritenuti significativi delle proprie capacità professionali, presentando un totale di 21 progetti (3 progetti X 7 figure).

Risposta quesito n. 15

Si chiarisce preliminarmente che al punto 16.1.1 del disciplinare di gara non si fa riferimento al CV (*Curriculum Vitae*) bensì al curriculum professionale di ogni figura tecnica che compone la struttura tecnico-organizzativa del gruppo di progettazione di cui al punto 5.5.4 del disciplinare di gara. I curricula, pertanto, dovranno mettere in evidenza le capacità di ogni figura professionale attraverso la descrizione di un numero massimo di tre progetti ritenuti significativi delle proprie capacità professionali e organizzative riferite alle prestazioni di cui al punto 5.5.4 del disciplinare di gara.

Si precisa altresì che il numero dei curricula (e dei relativi progetti) dipende dalle scelte del Concorrente in relazione al numero delle figure professionali facenti parte il gruppo di progettazione, nei limiti di cui al punto 5.5.4 del disciplinare di gara.

Quesito n. 16

Fra i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel disciplinare di gara, viene specificato al punto 5.4 di pag. 6, quanto segue:

- 5.4. "Le prestazioni relative all'esecuzione del servizio di Monitoraggio Ambientale *ante operam* e in corso d'opera, potranno essere eseguite esclusivamente da imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- 5.4.1: Fatturato globale, per servizi identici e/o attinenti espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per come risulta dai bilanci, per un importo pari ad almeno una volta ('importo a base d'asta del servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, vale a dire pad a € 335.169,00;
 - 5.4.2: Presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista con iscrizione nell'elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, di cui alla legge 447/1995, ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42".

Si chiede pertanto se, il progettista o la società di progettazione (indicato/a dal concorrente), essendo in possesso dei requisiti richiesti ai punti 5.4.1 e 5.4.2 per svolgere il servizio di Monitoraggio Ambientale *ante operam* e in corso d'opera, dovrà effettuare anche il sopralluogo, come il concorrente che intende



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



partecipare alla gara, il quale è chiaramente obbligato ad effettuare il sopralluogo, come previsto al punto 7.2 del disciplinare di gara.

Risposta quesito n. 16

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato dal Concorrente che intende partecipare alla gara, sia esso impresa singola o raggruppamento, consorzio, rete d'impresе o GEIE. Si rimanda a quanto disciplinato al punto 7 del disciplinare di gara.

Quesito n. 17

Nel caso in cui:

- i progettisti da individuare per la presentazione della Offerta Tecnica, ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti dal bando di gara, dovessero riunirsi in Costituendo RTP,
- il citato Costituendo RTP partecipasse alla gara in questione come mandante "solo con riferimento ai Servizi di Ingegneria" del costituendo RTI di cui la scrivente costituisce la capogruppo mandataria,

nei casi di cui sopra si chiede

- se è corretta l'interpretazione della scrivente secondo cui il costituendo RTP dovrà dare mandato alla sua capogruppo che poi a sua volta darà mandato alla scrivente nella qualità di mandataria del costituendo RTI
- se è corretto quindi che in queste condizioni il costituendo RTI sarà così composto:
 - impresa "A" — mandataria
 - impresa "B" — mandante
 - Costituendo RTP — mandante dei servizi di ingegneria
- se è quindi corretto che anche tutti i soggetti che costituiranno il RTP debbano rendere delega al soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo.

Risposta quesito n. 17

Si rimanda a quanto disciplinato al punto 7.3 del disciplinare di gara.

Quesito n. 18

Si fa riferimento a quanto prescritto al punto 7 del disciplinare di gara per richiedere il seguente chiarimento.

Visti i canoni della proporzionalità, nonché il principio di favor participationis che governano le procedure ad evidenza pubblica, si chiede di chiarire se:

si ritiene soddisfatto l'obbligo di sopralluogo di cui all'art. 7 del disciplinare di gara in caso di partecipazione in costituendo R.T.I., qualora il predetto adempimento sia stato soddisfatto solo dall'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario di un costituendo Raggruppamento, fermo restando che le stesse mandanti, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ratificheranno, ai sensi dell'art. 1399 del c.c., il sopralluogo effettuato dalla mandataria (vedi tra i tanti Tar Liguria, Genova, Sez. II, 21 marzo 2018, n. 238).



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



Risposta quesito n. 18

L'obbligo di sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti si riferisce a ciascuna impresa del costituendo RTI. Si rimanda a tal proposito a quanto disciplinato al punto 7.3 del disciplinare di gara.

Quesito n. 19

Con la presente si chiede conferma dell'interpretazione secondo la quale un costituendo e/o costituito RTP, attraverso Contratto di Avvalimento tra lo stesso e le imprese di un costituendo e/o costituito RTI partecipante alla gara e non in possesso dei requisiti richiesti per la progettazione, possa fornire tutti i requisiti di cui al punto 5.5. del Disciplinare di Gara.

Risposta quesito n. 19

Fermo restando quanto previsto all'art. 89 del Codice, si rimanda a quanto disciplinato al punto 5.8 del disciplinare di gara.

Quesito n. 20

Si chiede invece di dover associare (punto 2.4.1.) o avvalersi (punto 2.4.2.) del progettista che dovrà eseguire la revisione della progettazione esecutiva, di dover semplicemente indicare il progettista in sede di offerta.

(Per agevolare la partecipazione e la concorrenza atteso che i progettisti tendono a non associarsi per non condividere il rischio di impresa e non tutte le imprese se ne possono avvalere)

Risposta quesito n. 20

Non è ammesso indicare semplicemente il progettista in sede di offerta. Si rimanda a quanto disciplinato al punto 2.4 del disciplinare di gara.

Quesito n. 21

Si chiede che l'impresa che dovrà svolgere il servizio di monitoraggio ambientale *ante operam* e in corso d'opera possa essere semplicemente indicata in fase di offerta invece delle soluzioni non strettamente necessarie e complesse, prospettate nel documento di risposte ai quesiti pubblicato sul sito della Stazione Appaltante il 6 giugno 2018.

Risposta quesito n. 21

Non è ammesso indicare semplicemente l'impresa che dovrà svolgere il servizio di monitoraggio ambientale *ante operam* e in corso d'opera in sede di offerta. Si rinvia al contenuto della risposta ai quesiti n. 4 e 5 e a quanto disciplinato al punto 5.4 del disciplinare di gara.

Quesito n. 22

Si chiede, altresì, se detta impresa, in qualunque modo individuata, debba presentare in sede di gara, unicamente la documentazione a comprova dei requisiti richiesti ai punti 5.4.1 e 5.4.2, oppure se la stessa sia tenuta a produrre medesima documentazione del concorrente/ausiliario (DGUE e altre dichiarazioni previste dal disciplinare).



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



Risposta quesito n. 22

Si rinvia a quanto disciplinato al punto 15 del disciplinare di gara.

Quesito n. 23

Nel caso in cui un subappaltatore designato all'interno della Terna, non possedesse la firma digitale, si chiede se lo stesso potrebbe sottoscrivere manualmente il DGUE.

Risposta quesito n. 23

Si rinvia a quanto disciplinato al punto 15.2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 24

Si chiede se, in caso di partecipazione di un RTI costituendo, le dichiarazioni di cui ai punti 15.13 e 15.14 del disciplinare di gara, possano essere rese in un unico esemplare e sottoscritte congiuntamente dai legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento.

Risposta quesito n. 24

Nel caso di RTI costituendo, le dichiarazioni di cui ai punti 15.13 e 15.14 del disciplinare di gara devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, così come disciplinato dal punto 15.13.2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 25

Si chiede conferma che, qualora il concorrente non fosse in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 maggio 2015, n. 82, accertati dal competente ufficio del Ministero della Difesa (per le prestazioni relative alla Bonifica da Ordigni Bellici), dovrà meramente indicare nella dichiarazione di cui al punto 15.13, l'impegno a far eseguire dette lavorazioni da imprese in tal senso qualificate, **SENZA** necessità di indicare una terna in sede di gara.

Risposta quesito n. 25

Si rinvia al contenuto della risposta al quesito n. 12.